

Cassazione penale sez. VI, 18/03/1996, n. 4904

Fatto e diritto

1. Con sentenza 23.11.1995 la Corte d'appello di Milano condannava² (*omissis*) per il delitto di maltrattamenti verso la figlia decenne (*omissis*), in parziale riforma della sentenza del Pretore di Como Menaggio, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), cos'è modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 572 c.p..

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea valutazione degli artt. 571 e 572 c.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione, anche per travisamento dei fatti.

3. Il ricorso è infondato e va rigettato.

3.1. Con motivazione adeguata e corretta, indenne da vizi giuridici e logici, la sentenza impugnata ha ricostruito e valutato i fatti, sulla base degli atti documentali e delle deposizioni testimoniali, dando conto delle ragioni per cui assume come attendibili le prime dichiarazioni rispetto ai parziali alleggerimenti dibattimentali.

In fatto, i giudici di merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato le dichiarazioni di (*omissis*), già convivente del (*omissis*), la quale riferì delle continue e dure percosse cui la bimba, per un nonnulla, veniva sottoposta dal padre, di quelle di (*omissis*), testimone oculare di un episodio di selvaggia aggressione verso la piccola (*omissis*); il provvedimento del tribunale per i minorenni, che dispose l'allontanamento provvisorio della bimba dal genitore; una lettera scritta alla (*omissis*) (che, vittima anch'essa di violenze, aveva interrotta la penosa convivenza con l'uomo, portando con sé il figlioletto (*omissis*)), nella quale (*omissis*) si lamentava, rivolgendosi a lei come alla sua mamma, delle continue percosse e manifestava la preoccupazione che il padre potesse far del male anche a (*omissis*), qualora la convivenza familiare si fosse ricomposta.

Di fronte a tale analitica motivazione dimostrativa di una abituale condotta vessatoria dell'imputato, produttiva di dolorose sofferenze fisiche e morali per la bambina non solo va escluso ogni profilo di palese illogicità (solo vizio che, secondo l'art. 606.1 lett. e del nuovo codice di rito, autorizza il sindacato di legittimità sulla motivazione in fatto), ma va dato atto ai giudici di merito di avere esplicitato compiutamente le ragioni della affermata responsabilità, implicitamente ma chiaramente disattendendo le diverse prospettazioni difensive, cosicché non sussiste neppure la lamentata violazione dell'art. 546.1 lett. e c.p.p., con riferimento alla inattendibilità delle prove contrarie.

Inammissibile poi il prospettato travisamento di fatto, vizio che a prescindere dalle contrastanti soluzioni in ordine alla sua deducibilità nella disciplina del nuovo codice di

procedura penale â?? certamente deve essere corredato ad una censura di mancanza o manifesta illogicit  della motivazione, mentre nel caso il motivo esprime soltanto un diverso apprezzamento delle risultanze processuali da parte del ricorrente.

3.2. Infondate sono pure le censure in diritto mosse dal ricorrente, secondo cui non sussiste n  il reato di maltrattamenti (affermato dai giudici di appello), in quanto lâ??imputato era animato da intento correzionale della figlia, n  quello di cui all art. 571 (ritenuto dal Pretore), per mancanza del pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Secondo il ricorrente, i giudici milanesi, nell interpretazione degli artt. 571 e 572 cod. pen., muovono da concezioni opinabili, quando affermano che le condotte â??devianti  (bugie, insuccessi scolastici, e simili) sono nient altro che sintomi di bisogno e richiesta di aiuto della bambina, escludendo che ad esse si possa rispondere, a scopo â??educativo , a suon di sberle e calci, ossia con una violenza che ricaccia il minore nell alveo del suo stesso bisogno e delle sue stesse inadeguatezze.

A tale affermazione, che ritiene in linea con il dilagante â??permissivismo dei tempi attuali , il ricorrente difensore contrappone lâ??efficacia terapeutica delle â??sante cinghiate che suo padre gli infliggeva quando da ragazzo non studiava o mal studiava e a scuola riportava talora scadenti voti di profitto .

Ritiene il Collegio che correttamente la corte milanese ha qualificato i comportamenti del (*omissis*) (e le argomentazioni addotte a difesa), contrastanti con il diritto penale vigente.

Le tesi espresse nella impugnata sentenza in ordine ai doveri educativi dei genitori e al diritto dei bambini ad un sano ed armonico sviluppo della personalit , sono da questa Corte condivisi, sia perch   adeguate alla evoluzione dei costumi e delle concezioni psicopedagogiche di un paese civile, sia e soprattutto perch   conformi al livello di tutela giuridica che lâ??ordinamento appresta ai bambini.

Esattamente la corte d appello rileva che il giudice, nel determinare quando vi sia abuso, quale sia un mezzo di correzione, cosa voglia significare â??maltrattare un minore degli anni quattordici , recepisce inevitabilmente concetti e valutazioni che fanno parte del patrimonio culturale in evoluzione di un paese e di una civilt , che hanno bandito la violenza come strumento educativo, rimarcandone anzi la valenza negativa, contraddittoria e controproducente rispetto al perseguimento del pieno ed armonico sviluppo della personalit , a cui il processo educativo mira in una societ  fondata sul primato di ciascuna persona umana e sulla valorizzazione della sua intrinseca dignit . Si tratta di principi e valori che non solo permeano la cultura e il costume del paese, ma costituiscono il fondamento dell ordinamento costituzionale della Repubblica, che ripudia la violenza come strumento di soluzione dei problemi e delle controversie, non soltanto a livello interstatale, politico e sociale, ma anche interpersonale.

È oggi culturalmente anacronistico e giuridicamente insostenibile una interpretazione degli artt. 571 e 572 c.p. fondata sulle opinioni (come, ad es., «la vis modica» mezzo di correzione lecito») espresse nella relazione al codice penale del 1930 (proprio di una superata epoca storico sociale, impregnata di valori autoritari anche nella struttura e nella funzione della famiglia). Tali norme vanno invece interpretate alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione (cfr. in particolare artt. 2, 3, 39, 30, 31) e del riformato diritto di famiglia (v. specificamente l'art. 147 c.c.), che al tradizionale modello istituzionale e gerarchico di famiglia hanno sostituito una visione partecipativa e solidaristica, che nella famiglia individua il coordinamento degli interessi dei suoi componenti e la garanzia dello sviluppo della personalità dei singoli.

Tale evoluzione normativa, che di per sé impone una interpretazione adeguatrice delle fattispecie penali in esame, ha ricevuto un ulteriore impulso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (New York 1989, L. n. 176-1991 in G.U. n. 135-91), che espressamente riconosce al bambino, tra gli altri diritti fondamentali dell'uomo, il diritto al pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, ad essere allevato nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà, ad essere protetto contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori o di uno di essi.

Ovviamente la Convenzione riconosce e garantisce i diritti dei genitori, ma afferma anche, in linea con la vigente legislazione italiana, i loro doveri e responsabilità in ordine all'allevamento e allo sviluppo del bambino, il cui superiore interesse deve costituire il criterio guida per l'assolvimento del compito educativo (art. 18.1 Conv.).

Della predetta Convenzione sono di immediata applicabilità tutte le norme aventi un contenuto preciso e determinato (cfr. Cass. SS.UU. 21.5.1973 n. 1455) e, in particolare, quelle che stabiliscono diritti dei minori e corrispondenti obblighi dei genitori, di altri privati, della pubblica amministrazione.

L'impegno assunto dallo Stato italiano a rispettare i diritti che sono enunciati nella convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale (art. 2), e a far sì che in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono da tribunali di interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione (art. 3.1) pone vincoli innanzitutto al legislatore, ma anche doveri sul piano del diritto interno all'amministratore e al giudice.

All'attuazione degli obblighi assunti dello Stato a garanzia effettiva dei diritti dei bambini concorre, infatti, in maniera determinante la giurisdizione, cosicché non solo i giudici devono fare applicazione diretta di tutte le disposizioni che non richiedono un intervento del legislatore,

ma devono, nella interpretazione di norme preesistenti, assumere i valori e i principi della Convenzione come criterio interpretativo di precedenti disposizioni, nella parte in cui queste non debbano considerarsi tacitamente abrogate.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, la stessa espressione correzione dei bambini, espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate, andrebbe in realtà ridefinita, con estromissione di ogni riferimento gerarchico autoritativo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell'educatore rispetto all'educando. Il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi propri di ogni processo educativo.

In ogni caso, quale che sia il significato da riattribuire a tale termine nei rapporti familiari e pedagogici, non può ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi. Ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571, giacché in tanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso. Non è, perciò, configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità del danno (v. Cass. 10841-86, G., M. 173956; contra Cass. 6 n. 3526 dell'11.4.1996).

Nell'eventuale intenzione pedagogica dell'agente può servire a far rientrare, come assume il ricorrente, nell'ambito dell'art. 571 c.p. ogni aggressione dei beni giuridici personali, cosicché che sarebbe escluso il delitto di maltrattamenti ogni volta che il risultato di sofferenza è stato determinato da animus corrigendi.

Sul piano generale va ricordato che, prima di esaminare l'elemento soggettivo del reato, occorre determinarne la struttura oggettiva; per quanto concerne il rapporto tra le fattispecie degli artt. 571 e 572 c.p., l'intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave (art. 571 c.p.) ciò che soggettivamente ne è escluso.

L'elemento caratterizzante il fatto costitutivo del reato dell'art. 571 c.p. è l'abuso dei mezzi di correzione. Il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul pieno oggettivo, con riferimento, come innanzi si è detto, al contesto culturale e al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico, non già dalla intenzione dell'agente.

La differenza tra il delitto previsto dall'art. 571 e quello dell'art. 572 *ter*, pertanto, nella condotta e non già nell'elemento soggettivo del reato, che si atteggia in entrambe come dolo generico. A ben vedere, infatti, e contrariamente a quanto spesso si è ritenuto, l'art. 571 non richiede il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo del reato, ossia l'abuso del mezzo di correzione.

L'analisi di un'altra fattispecie di abuso, quella di ufficio (art. 323 c.p.) dimostra che con il dolo specifico il legislatore richiede la sussistenza di un elemento soggettivo ulteriore rispetto alla consapevolezza della volontaria condotta abusiva: nell'art. 323 il dolo specifico è espressamente richiesto in relazione alla finalizzazione dell'abuso (al fine di procurare a sé o ad altri *un danno*), che è cosa diversa dalla condotta oggettiva dell'agente. Nel caso di specie, dal compiuto accertamento dei giudici di merito per come risulta compiutamente esplicitato e motivato nell'impugnata sentenza, è fuor di dubbio la sussistenza del reato di maltrattamenti.

Infatti, anche a voler ipotizzare un liceito uso di vis modicissima quale mezzo eccezionale ed occasionale finalizzato a scopo educativo e, per conseguenza, la configurabilità della fattispecie dell'art. 571 c.p. in caso di eccesso nell'uso di tale mezzo di correzione, certamente illecito, perché contrastante con i diritti fondamentali della persona, è l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da animus, da soggettive intenzioni di correzione. Tale illiceità impedisce in radice la possibilità di far rientrare nell'ambito dell'art. 571 c.p. la condotta del (*omissis*).

Nella vicenda in esame, con giudizio di fatto insindacabile in quanto adeguatamente motivato, i giudici di merito hanno inoltre escluso ogni intento correzionale nella proclamata volontà di *raddrizzare* la piccola (*omissis*), giacché hanno accertato una condotta abituale di aggressione, con modalità selvagge e assolutamente sproporzionate rispetto agli asseriti comportamenti da correggere.

Correttamente la corte milanese ha affermato che il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 c.p.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni, giacché *trattare* un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c., che impone l'obbligo di *mantenere, istruire ed educare* la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; e, per converso, maltrattare vuoi dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di un evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abitudine persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità materiale o morale di risolvere da solo.

Conseguentemente bene ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti dalla consapevole e abituale condotta del (*omissis*), estrinsecatasi in una pluralità di atti volti a ledere la integrità fisica e il patrimonio morale della piccola (*omissis*), sottoposta ad un intollerabile regime di vita

attraverso violenze fisiche e morali e costretta ad una vita di relazioni familiari produttive di dolore e sofferenza, che hanno represso e violato innanzitutto il diritto al pieno e armonico sviluppo della sua personalità .

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 18 marzo 1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 MAG. 1996

Campi meta

Giurispedia.it

Massima :

Il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 c.p.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacch  "trattare" un figlio (per di pi 1 minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacit  , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" e, per converso, "maltrattare" vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilit  n  materiale, n  morale di risolvere da solo.

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e lâ assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che lâ offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realt  , limitare alla famiglia lâ oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perch , anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto   lâ integrit  psicofisica e morale della vittima. In secondo luogo perch  rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non   necessariamente un familiare dell agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorit  , affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che lâ effettivo fondamento giuridico dell art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilit  del vincolo affettivo** e/o umano tra lâ agente e soggetti ritenuti   deboli   ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto   forte  , anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato lâ art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito lâ ultimo comma dell articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.